



Miravolante
Associazione di Comunità
di Mirafiori



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Il giorno 04/02/2025 alle ore 16:30 presso la sede sociale in via Panetti 1, Torino, si è riunita, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Miravolante, convocata per trattare il seguente Ordine del
Giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo Statuto sociale;

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Sig. Massimiliano Giannelli, Presidente dell'Associazione Miravolante, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Luca Cordaro.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 6 soci (Luca Cordaro – Cooperativa Sociale Mirafiori, Daniele Mandarano – Arci Torino, Massimo Aghilar – UISP Torino, Ezio Dema – AiCS Torino, Lorenzo Siviero – Associazione Il Laboratorio CTM e Tecla Zaia - Associazione Aris)

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

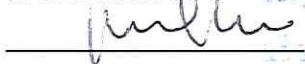
Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito della imminente iscrizione al RUNTS, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare le modifiche da attuare allo statuto vigente ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente da lettura della proposta di nuovo Statuto.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19:00.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Il Funzionario
Paola CARLINO *

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Mario PANTANI

Miravolante - Associazione di Comunità di Mirafiori

Via Panetti 1 - 10127 Torino - C.F. 97694100013

cell. +39.3497837231

Mail: associazione.miravolante@gmail.com - www.miravolante.it







MIRAVOLANTE APS

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - Sede, Identità, valori, mission, finalità, attività

Articolo 1 - Origini e mission dell'Associazione MIRAVOLANTE

Miravolante nasce per volontà di associazioni e cooperative impegnate sul territorio di Mirafiori SUD di Torino con l'intento di intraprendere un percorso attivato e condiviso con Compagnia di San Paolo e Città di Torino per dare vita alla prima esperienza torinese di fondazione di Comunità.

La costituenda fondazione che poi sarà denominata Fondazione della Comunità di Mirafiori Sud nelle intenzioni fondative avrebbe avuto il compito di raccogliere tutte le eredità delle azioni e degli Interventi realizzati negli anni precedenti dal piano di recupero urbano di via Artom e di tutte le attività di accompagnamento sociale al piano di recupero e di proseguirne lo sviluppo nel tempo.

Miravolante è quindi un'Associazione di secondo livello che assume come riferimento comunitario e territoriale l'ex Quartiere di Mirafiori SUD facente parte della Circoscrizione 2 di Torino, e in tale ambito concentra il proprio impegno, valorizzando il tessuto associativo locale e promuovendo collaborazioni e rapporti sistemici di rete locale, regionale, nazionale e comunitaria.

Articolo 2 - Sede e natura associativa

È costituita l'associazione di promozione sociale non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017, (di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, denominata **"Miravolante"** (indicata anche come **"Associazione"** nel presente testo) con sede legale in Torino (TO).

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo **"APS"** e diventerà **"Miravolante APS"**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Identità e valori

L'Associazione è un ente del terzo settore e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione assume come mission la promozione sociale, culturale, civica ed economica della **comunità del quartiere di Mirafiori Sud** a Torino, focalizzando la propria azione nell'ambito di tale territorio e operando in sinergia con tutte le Organizzazioni, gruppi, Associazioni ed EEPP che operino a tale fine, tra cui la **Fondazione della Comunità di Mirafiori Sud** di cui è Socio Fondatore.



Articolo 4 - Finalità

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile degli enti associati, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la costruzione e promozione di legami e relazioni comunitarie, collaborative e partecipative nel territorio d'elezione dell'Associazione e in collegamento con analoghe reti comunitarie di altri territori urbani e non;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza;
- l'estensione di attività culturali e ricreative tra associati e non associati (individui, imprese, enti pubblici e privati, altre associazioni);
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'auto-organizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'auto-organizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro





soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;



Articolo 5 - Attività d'interesse generale

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199(1);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Gianni Pizzilli



- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

A titolo esemplificativo MIRAVOLANTE potrà quindi svolgere le seguenti attività specifiche.

1. **Progettazione e gestione di spazi comunitari** destinati alla socializzazione, all'incontro intergenerazionale e alla promozione di attività educative, culturali e ricreative.
2. **Organizzazione di eventi e rassegne culturali** per la valorizzazione delle arti, della musica, del teatro e della letteratura, con particolare attenzione alla partecipazione attiva della comunità.
3. **Promozione e gestione di percorsi di educazione ambientale e cittadinanza attiva**, con iniziative di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, dell'economia circolare e della transizione ecologica.





4. **Attivazione di laboratori e workshop formativi** per lo sviluppo di competenze digitali, artigianali, artistiche e professionali rivolti a giovani e adulti.
5. **Creazione e supporto di gruppi di mutuo aiuto e reti di solidarietà**, con attività di sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.
6. **Sviluppo di programmi di agricoltura sociale e urbana**, promuovendo la creazione di orti comunitari e attività legate alla sostenibilità alimentare.
7. **Realizzazione di iniziative per l'inclusione e il protagonismo delle nuove generazioni**, con spazi e percorsi dedicati a ragazzi e ragazze, favorendo il loro coinvolgimento nelle dinamiche sociali del territorio.
8. **Gestione di progetti di co-housing e abitare collaborativo**, volti a supportare l'invecchiamento attivo, la residenzialità temporanea per situazioni di emergenza e nuove forme di abitare inclusivo.
9. **Supporto alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato**, con progetti di riqualificazione e gestione partecipata degli spazi in disuso.
10. **Collaborazione con enti pubblici, privati e del Terzo Settore** per la creazione di progetti innovativi di welfare comunitario, sperimentando nuove forme di mutualismo e cooperazione.
11. **Attivazione di percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile**, con iniziative mirate alla lotta alla criminalità organizzata e alla promozione della giustizia sociale.
12. **Realizzazione di iniziative per la mobilità sostenibile e l'accessibilità urbana**, con particolare attenzione all'inclusione delle persone con disabilità e alla riduzione dell'impatto ambientale.
13. **Sviluppo di un osservatorio sociale sul territorio**, per monitorare bisogni emergenti e proporre politiche di intervento e progettualità condivise con le istituzioni locali.

Articolo 6 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Gianmari *Maninilio*





Articolo 7 - Organizzazione, volontari e dipendenti

L'associazione svolge le sue attività a favore dei propri soci, dei soci delle associazioni aderenti e loro familiari o terzi, avvalendosi in via prevalente dell'attività volontaria e personale degli associati degli enti aderenti.

L'Associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo al distacco o alla prestazione di servizio affidato a propri Soci, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e aderenti ai propri Associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

La differenza retributiva tra lavoratori/trici dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.



TITOLO II - Le Organizzazioni aderenti

Articolo 8 - Adesione all'Associazione

Possono aderire all'associazione tutti le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS e che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono ammessi enti del terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle Associazioni di Promozione Sociale (di cui all'articolo 35 del CTS) purché il loro numero non sia superiore al 50% delle APS aderenti.

Non sono ammesse adesione di persone fisiche.

L'adesione di un'organizzazione è deliberata dall'organo della medesima dotato degli idonei poteri in merito; l'accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'adesione, le organizzazioni devono presentare, domanda al Consiglio Direttivo attraverso l'organo sociale dotato dell'idoneo potere di rappresentanza, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione, le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale

dell'ente; unitamente a:

- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto registrati
- eventuale copia dell'iscrizione al RUNTS (se iscritte)



- delibera che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 9 - Ammissione a Socio

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni richiedenti abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con l'iscrizione nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli enti associati alla sua prima convocazione.

Articolo 10 - Diritti dei Soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea le organizzazioni aderenti che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

I diritti sociali sono esercitati dal legale rappresentante dell'organizzazione aderente, salvo delega specifica Doveri dei Soci

Gli enti associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere una irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione. In particolare, è obbligo degli associati mantenere una condotta di rispetto verso le altre organizzazioni aderenti e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.



La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 11 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di ente associato si perde per:

- estinzione dell'organizzazione aderente;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento e messa in mora, comporta la decadenza dell'organizzazione aderente previa delibera del Consiglio Direttivo che dia atto della reiterata inadempienza.

Articolo 12 - Azioni disciplinari verso i Soci

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinare nei confronti degli enti aderenti, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo dell'adesione o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli enti associati;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro ente associato ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi agli artt. 2 e 3 del presente statuto.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto all'ente associato con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al/alla Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

TITOLO III - Patrimonio sociale e rendicontazione

Articolo 13 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:





- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- quote annuali di adesione delle organizzazioni associate;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea degli enti associati entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 o dell'art. 13 comma 2 CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

TITOLO IV - Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organi sociali

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:



- l'**Organo di Controllo**, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17 - Assemblea dei Soci

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale degli associati tutte le organizzazioni aderenti che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro degli enti associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Ogni ente associato partecipa all'assemblea generale degli associati con un/una rappresentante/a con diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare agli enti associati tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto degli enti associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 - Costituzione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero Soci intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/Ile presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Articolo 20 - Maggioranze qualificate

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli enti associati, è indispensabile la presenza in assemblea dei rappresentanti di almeno un terzo delle organizzazioni aderenti con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/Ile partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli enti aderenti aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei/delle presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.





Articolo 21 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a suo/a delegato/a. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto qualora partecipino all'Assemblea in qualità di rappresentante di uno o più Soci

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del/della segretario/a che li firma insieme al/alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano agli atti a disposizione degli enti associati per la consultazione.

Articolo 22 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea generale degli enti associati:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli enti associati, ed è composto da un minimo di 5 eletti/e fra i rappresentanti delle organizzazioni aderenti. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 - Commissioni di lavoro

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.



Articolo 25 - Organizzazione del Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la **Presidente**: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la **Vicepresidente**: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la **Segretario**: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 - Compiti del Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea degli enti associati;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, predisporre in alternativa il bilancio di esercizio nella forma del bilancio per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione delle nuove adesioni;
- deliberare circa l'ammissione delle organizzazioni aderenti;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli Enti associati;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;





- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Articolo 27 - Convocazione del Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente tutte le volte che il Presidente ritiene di convocarlo e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/delle Consiglieri/e.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei/delle Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei/delle presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle organizzazioni aderenti che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 - Partecipazione al Direttivo

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al/alla Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 - Organo di Controllo

Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato l'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Qualora previsto dalla legge, almeno uno dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i/le restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora



applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, come previsto dal successivo art. 30.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione delle organizzazioni aderenti che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 - Società di Revisione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti l'organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - Norme di scioglimento

Articolo 31 - Scioglimento dell'Associazione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli enti aderenti, in un'Assemblea straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore ad essa aderenti, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le organizzazioni aderenti del patrimonio residuo.

TITOLO VI - Disposizioni Finali

Articolo 32 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice civile e delle norme vigenti.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONCALIERI

Registrazione di Atto Privato

Il 19/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TS5 , serie 3 , numero 92

data di stipula: 04/02/2025

ident.vo telematico: TS525L000092000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97694100013

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97694100013				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Bollo su cartello

